



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Roma,

7 MAR. 2011

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Divisione 6
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. USCITA

MINUTA
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV. 6

REGISTRO UFFICIALE

Prot. 4165 Roma 7 MAR. 2011
CLASS.

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

e, p.c. Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° - Ufficio II°
SEDE

Alla Direzione Marittima
GENOVA

Alla Agenzia
Via ..

Oggetto: Cancellazione dai registri di unità da diporto per vendita all'estero. Art. 16, comma 5, D.M. 146/2008. Registrazione dell'atto di vendita. Nota di interpello.

Con nota pervenuta via fax in data 25/01/2011 (All. 1) la società .. ha esposto la problematica relativa all'oggetto, che a parere della scrivente, in considerazione dei risvolti di carattere tributario, necessita per una sua corretta risoluzione del parere di codesto organo finanziario centrale.

Essenzialmente il quesito scaturisce dall'applicazione dell'art. 16, comma 5, del D.M. 29/7/08 n. 146 (Regolamento attuativo del Codice della Navigazione da Diporto), che recita "il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto, richiede all'ufficio di iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione di bandiera nazionale che è rilasciato previ accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo".

In effetti la Soc. .. ha venduto, in qualità di proprietaria, l'unità da diporto matricola .. alla società extracomunitaria .. con sede in Gibilterra, affidando l'esecuzione della pratica all'Agenzia ..

L'Agenzia incaricata ha presentato all'ufficio di iscrizione dell'unità, Capitaneria di Porto di Genova, l'atto di vendita munito di autentica e di traduzione asseverata, trattandosi di Bill of sale, ritenendo l'atto così composto sufficiente ai fini dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita all'estero ai sensi dell'art. 21, comma, 2 lett. a), del Codice della nautica da diporto.

MINUTA

Tuttavia, la Capitaneria di Porto di Genova, con fg. n. 300400/20700 del 24.1.2011 (All. 2), ha comunicato il diniego alla ricezione dell'atto di vendita in quanto considerato atto soggetto a registrazione in termine fisso per il quale non era stata corrisposta l'imposta di registro, richiamando altresì le previsioni dell'art. 65 del D.P.R. 131/1986.

A completamento degli elementi di cognizione si precisa che l'atto di vendita presentato nelle richieste di dismissione di bandiera non necessita di trascrizione nel registro di iscrizione, ma viene acquisito agli atti dell'ufficio ai soli fini della cancellazione dell'unità oggetto della vendita.

In sostanza si richiede di far conoscere se nel caso in questione sia necessario il pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 7 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Premesso quanto sopra, si richiede il parere di codesta autorevole amministrazione finanziaria sulla questione al fine di dissipare dubbi e perplessità sulla materia e consentire alla scrivente di assicurare il necessario coordinamento nell'azione degli uffici periferici dipendenti.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

